VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI IN TERZA CONVOCAZIONE

DEL 14 GENNAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattrodici del mese di gennaio, presso la sede della "Associazione Anziani Agostino Pirola" di via Pietro da Cernusco 2 Cernusco sul Naviglio, con avviso affisso nella Sede sociale, è stata convocata, alle ore 10,00, l'assemblea generale straordinaria dei soci dell'Associazione "AMICI DEL TEMPO LIBERO" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica Statuto e relativa approvazione

Alle ore 10,30, previa constatazione della regolarità delle iscrizioni dei soci presenti alla riunione, si apre l'Assemblea. A termini di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il presidente dell'Associazione, Fedele Melzi, che dopo aver salutato i presenti li invita a nominare il segretario dell'assemblea. A fungere da segretario, il Presidente propone il socio Tomasi Luigi che viene approvato all'unanimità.

Il presidente dell'assemblea Fedele Melzi:

- rileva che sono presenti 214 soci, comprese 97 deleghe su 397 soci aventi diritto al voto;
- rileva la presenza di tutti i componenti del Consiglio direttivo: Beretta Roberto, Bonacina Silvio, Cavalletti Lucia, Cervi Giancarlo, Chiapparini Evaristo, Francavilla Vittorio, Frigerio Luigi, Maino Diego, Melzi Fedele Radaelli Mary, ad eccezione di Fioravanti Rina deceduta nel 2022;
- rileva la presenza di tutti i componenti del Collegio dei revisori: Ambrosoni Roberto,
 Tomasi Luigi;
- constatato che l'assemblea è stata convocata come previsto dallo statuto sociale e
 che essendo in terza convocazione è sufficiente qualsiasi sia il numero dei soci
 presenti, constatato che sono presenti 214 soci, comprese le deleghe, su 395 aventi

diritto al voto, dichiara quindi l'assemblea validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente invita il segretario Tomasi Luigi ad illustrare ai presenti le modifiche statutarie.

Prende quindi la parola il segretario Tomasi che, dopo essersi presentato, informando di essere un volontario che collabora nella predisposizione della contabilità, precisa che il lavoro di modifica dello statuto è stato predisposto in collaborazione con i due vicepresidenti Cervi Giancarlo e Beretta Roberto, con la supervisione del presidente Melzi Fedele.

L'obiettivo delle modifiche è di semplificare il rapporto trai soci e l'associazione e di descrivere meglio le attività degli organi associativi. In particolare, vengono meglio specificate l'attività turistica, il ruolo e le competenze del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri.

Tomasi precisa altresì che le modifiche si rendono necessarie anche al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni della legge sul terzo settore. Nel 2017, infatti, è stata emanata dal Parlamento una nuova legge che norma le attività no-profit a cui le associazioni di promozione sociale, come la nostra, ma anche le associazioni di volontariato e le fondazioni dovranno adeguarsi. In pratica, questa legge e le successive norme attuative prevedono l'istituzione di un registro nazionale, tenuto su base regionale, denominato RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) a cui le associazioni dovranno iscriversi.

Si prosegue, quindi, evidenziando gli articoli di cui si propone la modifica, e precisamente: art. 3 - Scopi e finalità dell'Associazione; art. 5 - Soci dell'Associazione; art. 6 - Perdita della qualità di socio; art. 8 - L'assemblea, art. 13 - Il collegio dei revisori dei conti; art. 15 - Il collegio dei probiviri, compiti.

Si passa quindi alla lettura e all'esame dei singoli articoli modificati.

Art. 3 – Scopi e finalità dell'Associazione: al punto A) dell'articolo 3, viene inserito un paragrafo per precisare meglio l'attività turistica, e precisamente: "promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale: visite a mostre, gite ricreative e culturali, di uno o più giorni, in luogo di interesse storico ed artistico, itinerari di viaggi in Italia e all'estero, soggiorni di vacanze in estate e in inverno, con l'impegno a promuovere proposte alla portata di tutti, offrendo viaggi di qualità a prezzi equi."

Art. 5 – Soci dell'Associazione: viene cancellato il paragrafo che prevede: "gli associati che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione."

Art. 6 - Perdita della qualità di socio: viene cancellato il punto a) nella parte che prevede la decadenza dei soci che: "non partecipano alla vita dell'Associazione"; viene inserita la lettera d) nella quale si stabilisce la decadenza dei Soci che: "d) alla data del 30 aprile dell'anno in corso non abbiano ancora provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota annuale e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo"; viene cancellato il paragrafo successivo: "tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente e/o dal Vicepresidente nonché dai consiglieri tutti. Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea tramite l'esercizio del voto uninominale"; e sostituito con il seguente: "ad eccezione della lettera d) per cui il socio viene dichiarato decaduto senza ulteriori comunicazioni o solleciti, il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante comunicazione scritta inviata alla sede dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri procederà a deliberare in merito alla controversia entro i successivi trenta giorni, comunicando l'esito al ricorrente e al Presidente del Consiglio Direttivo".

Art. 8 – Assemblea: si modifica la parte relativa alla validità delle assemblee ordinaria e straordinaria, viene quindi cancellato il relativo paragrafo che prevede: "in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con almeno un terzo dei soci aventi diritto. L'assemblea straordinaria può essere convocata anche in terza convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti"; e sostituito dal seguente: "in seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto". Inoltre, viene cancellata la norma relativa alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per deliberare in merito: "ai ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri". Viene aggiunto un punto che prevede che l'assemblea straordinaria deliberi in merito: "alla nomina del liquidatore".

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti: vengono introdotte alcune precisazioni sull'attività del Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare: "il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti effettivi o, in loro assenza, i supplenti partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo".

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri: vengono modificati i compiti del Collegio dei Probiviri, in particolare si cancella il paragrafo che prevedeva che: "le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza e possono essere impugnate davanti all'Assemblea".

E viene sostituito dal seguente paragrafo: "il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente secondo diritto, le decisioni sono prese a maggioranza".

In merito all'art. 15 – Collegio dei Probiviri, interviene il socio Manfroi Felice chiedendo chi siano attualmente i componenti del collegio dei probiviri, Tomasi precisa che a termini di Statuto, non essendo mai stato nominato dall'assemblea il collegio dei probiviri, le loro funzioni sono svolte dal Collegio dei revisori dei conti.

Constato che nessun altro socio chiede la parola, il presidente mette ai voti la proposta di modifica dello statuto sociale che viene approvata all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i soci 214 (duecentoquattordici) soci presenti e rappresentati, su 397 aventi diritto ad intervenire in assemblea, con il voto contrario di nessun socio,

delibera

1) di approvare le modifiche statutarie dei seguenti articoli:

Art. 3 - Scopi e finalità dell'Associazione; art. 5 - Soci dell'Associazione; art. 6 - Perdita della qualità di socio; art. 8 - L'assemblea, art. 13 - Il collegio dei revisori dei conti; art. 15 - Il collegio dei probiviri, compiti.

- 2) di approvare il testo di statuto sociale che, aggiornato con le assunte modifiche, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
- 3) l'assemblea autorizza il presidente ad effettuare variazioni alla presente delibera qualora fossero richieste da organismi associativi e/o di controllo e vigilanza, richieste da intendersi maggiormente esplicative e non modificative di quanto deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare e constatato che nessuno chiede ulteriormente la parola, la seduta viene tolta alle ore 11,00 previa, stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Tomas Luigi

IL PRESIDENTE

Melzi Fedele

Allegato "A" – Nuovo testo di statuto sociale, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 14 gennaio 2023.

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DEL TEMPO LIBERO"

Art. 1 – Denominazione – È costituita un'associazione di promozione sociale denominata "Amici del tempo libero". Di seguito denominata "l'associazione".

Art. 2 – Sede e durata - L'associazione ha sede nel Comune di Cernusco sul Naviglio, piazza Matteotti, 20. L'associazione può istituire sedi operative su tutto il territorio comunale. A mezzo di specifiche delibere del Consiglio Direttivo può essere variata la sede legale e possono essere istituite e variate sedi operative. L'istituzione e la variazione delle sedi operative non comporta modifica statutaria.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità - L'associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, iniziative ed attività di utilità sociale a favore degli associati ovvero di terzi, nel rispetto della loro libertà e dignità.

- A) L'associazione svolgerà attività turistiche, sociali, assistenziali, ricreative, culturali, motorio-sportive, che, a titolo semplificativo, e non tassativo, potranno concretarsi in:
- promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale, visite a mostre, gite ricreative
 e culturali, di uno o più giorni, in luogo di interesse storico ed artistico, itinerari e
 viaggi in Italia e all'estero, soggiorni di vacanze in estate e in inverno, con l'impegno
 a promuovere proposte alla portata di tutti, offrendo viaggi di qualità a prezzi equi;
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;

- promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
- sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri,
 testi, dispense, notiziari e indagini;
- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- istituire borse di studio;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o
 internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni coi quali condivida
 gli scopi istituzionali.
- B) Per la realizzazione dello scopo sociale, l'associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti l'associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci, al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone, per il rinnovamento democratico della società e per una più elevata qualità della vita. Sempre per la realizzazione dello scopo sociale, l'associazione potrà gestire esclusivamente a favore dei Soci, bar anche con la somministrazione di bevande alcoliche, spaccio di generi alimentari e non alimentari. Potrà inoltre organizzare pranzi e cene per i propri Soci o per altre associazioni senza fini di lucro, purché la maggioranza dei partecipanti sia iscritto anche alla nostra associazione.

- C) L'associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
- D) Ai fini delle sue attività l'associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e Province e gli altri enti pubblici territoriali.
- E) I proventi delle attività poste in essere dall'associazione per realizzare lo scolo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. In caso di avanzo di gestione questo è reinvestito a favore delle attività istituzionali.

Art. 4 - Caratteristiche dell'associazione -

- A) L'associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il consiglio direttivo eletto da tutti i soci ed al quale tutti i soci possono essere eletti.
- B) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'associazione sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- C) L'associazione in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
- D) I compiti, livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, delle associazioni dei gruppi d'interesse in cui si articola l'associazione sono stabiliti da appositi regolamenti in conformità al presente statuto ed alla normativa vigente.
- **Art. 5 Soci dell'associazione -** Sono soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche maggiori di età, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione gli aspiranti soci possono presentare ricorso al collegio dei probiviri.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilità dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio - I soci cessano di appartenere all'associazione oltre che per morte, per dimissioni e per decadenza.

Il recesso del socio può avvenire in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo contro i soci che:

- a) tengano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) non eseguono in tutto e in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione;
- d) alla data del 30 aprile dell'anno in corso non abbiano ancora provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota annuale e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo.

Ad eccezione della lettera d) per cui il socio viene dichiarato decaduto senza ulteriori comunicazioni o solleciti, il provvedimento di decadenza per altri motivi dovrà essere

comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante comunicazione scritta inviata all'associazione.

Il Collegio dei Probiviri provvederà a deliberare in merito alla controversia entro i successivi 30 giorni, comunicando l'esito al ricorrente e al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 - Organi dell'associazione - Sono organi dell'associazione:

- E) l'assemblea dei soci,
- F) il consiglio direttivo,
- G) il presidente,
- H) il collegio dei probiviri, ove nominato,
- I) il collegio dei revisori, ove nominato.

Art. 8 – L'assemblea - L'assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, persone fisiche e giuridiche invitate dal consiglio direttivo per formulare proposte di attività ed iniziative.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione se presenti almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto in quanto hanno versato la quota annuale.

In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

Tulle le assemblee delibereranno a maggioranza dei voti presenti.

Le assemblee in prima e seconda convocazione possono essere convocate solo a distanza di 24 ore una dall'altra.

L'assemblea ordinaria è convocata normalmente una volta all'anno e delibera in merito:

- all'approvazione e modifiche dei regolamenti
- alla costituzione di gruppi di attività di interesse comune
- all'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo
- alla nomina del consiglio direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti
- alla nomina del collegio dei revisori
- alla nomina del collegio dei probiviri se la funzione non viene svolta dal collegio dei revisori
- ad ogni altro argomento che verrà proposto dal consiglio direttivo

L'assemblea straordinaria è convocata e delibera in merito:

- alle modifiche statutarie
- allo scioglimento dell'associazione
- alla nomina del liquidatore.

Art. 9 – Convocazione e presidenza dell'assemblea - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente mediante affissione presso la sede sociale con l'indicazione del giorno e ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'avviso può anche essere mandato all'ultimo indirizzo indicato dai soci con lettera semplice o tramite mail elettronica.

L'avviso di convocazione deve essere esposto almeno 15 giorni prima della prima convocazione.

Il presidente è altresì obbligato a convocare l'assemblea quando la maggioranza numerica del consiglio direttivo lo richiede o quando la richiesta proviene per iscritto da due decimi (2/10) dei soci aventi diritto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e un socio può farsi rappresentare da altro socio.

Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di assenza di questo l'assemblea dovrà nominare un presidente al suo interno.

L'assemblea nomina su proposta del Presidente un segretario il quale ha il compito di redigere il verbale da riportare su apposito libro dei verbali.

Art. 10 – Il consiglio direttivo - Composizione - L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri da un minimo di tre ad un massimo di undici. Il numero dei membri viene determinato dall'assemblea.

I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del consiglio, il consiglio stesso sottoporrà alla prima assemblea utile il reintegro. Tale reintegro sarà valido sino alla scadenza degli altri Consiglieri.

Art. 11 – Compiti del consiglio direttivo - Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra i quali la determinazione della quota sociale annuale.

Il consiglio direttivo provvede alla attività dell'associazione e decide anche sulla determinazione, conformemente a quanto previsto dal presente statuto, delle rendite del patrimonio.

È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione.

Il consiglio direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più persone, anche estranee al consiglio.

Il consiglio direttivo nominerà al suo interno un presidente e due vicepresidenti.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal vicepresidente più anziano di età.

Ogni anno il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il consiglio direttivo, a mezzo di specifiche delibere, può variare la sede ed istituire sedi operative.

Art. 12 – Il presidente - Il presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio eventualmente avvalendosi della facoltà di delegare per compiti operativi soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Convoca il consiglio direttivo, salvo quello in prima seduta successiva all'elezione che è convocato dal consigliere maggiormente votato.

Art. 13 – Il collegio dei revisori dei conti - È facoltà dell'assemblea nominare un collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il revisore eletto con il maggio numero di voti funge da capo dei revisori.

In caso di mancanza di un revisore effettivo questo viene sostituito dal supplente più anziano di età ed alla prima assemblea si dovrà procedere all'integrazione del collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria dell'associazione e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al consiglio direttivo.

I revisori dei conti effettivi o, in loro assenza, i supplenti partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 14 – Il collegio dei probiviri - Composizione - Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea, esso è composto da tre membri scelti tra i soci che dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del collegio, il consiglio sottoporrà all'assemblea

straordinaria l'elezione di altri membri in sostituzione dei membri mancanti; qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero collegio si intenderà decaduto.

Art. 15 – Il collegio dei probiviri – Compiti – La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci e fra questi ultimi e l'associazione viene demandata al consiglio dei probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al collegio dei probiviri in relazione alle attività dell'associazione e per quanto di sua competenza.

Il collegio dei probiviri decide inappellabilmente secondo diritto, le decisioni sono prese a maggioranza.

Il collegio dei probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Se non nominato dall'assemblea dei soci, le competenze del Collegio dei Probiviri sono attribuite al Collegio dei revisori dei conti.

Art. 16 – Gratuità degli incarichi - Le funzioni dei membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri, o degli incarichi svolti dai soci che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il consiglio direttivo ed iscritti in bilancio dell'associazione.

Art. 17 – Esercizi sociali e bilancio - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro ed entro tale data proporrà anche il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 18 -Patrimonio - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione,
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, concessi senza condizioni che limitino
 l'autonomia dell'associazione;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- e) da proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'associazione;
- f) beni mobili ed immobili di proprietà del circolo.

Art. 19 – Scioglimento - L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.
27 Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;
- c) quando in tal senso abbia deliberato l'assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente per legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Norme applicabili - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e le leggi in materia.


In particolare il presente statuto è predisposto ed assunto dai soci fondatori in conformità alla L. 383/2000.







Fill Col Pozzo
Fill Col Pozzo
Finna sa d 4 Ci Dischore provinciale



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0845332880010223 0000055

0055 Saldo delega

27040

DATA DEL VERSAMENTO

0 1 0 2 2 0 2 3

ABI 08453

CAB 32880

CODICE FISCALE

9 1 5 4 9 8 7 0 1 5 1

DATI ANAGRAFICI

cognome e nome, denominazione o ragione sociale
AMICI DEL TEMPO LIBERO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice idenitificativo

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento		importo a debito	importo a credito
ERARIO		1550			2023	200,00	0,00
ERARIO		1552			2023	64,00	0,00
ERARIO		1553		117	2023	6,40	0,00